



FALCRI ▶ **carispezia** ◀

**ASSOCIAZIONE SINDACALE
F. A. L. C. R. I. CARISPE E AZIENDE PARTECIPATE**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione Sindacale FALCRI dei lavoratori, sia in servizio attivo che in quiescenza, dell'Azienda CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA, nonchè del personale delle aziende concessionarie del servizio di riscossione tributi ed in generale del personale delle Società e/o Istituti che comunque espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria direttamente e/o indirettamente attraverso controllate o partecipate nonchè con attività di erogazione di servizi e consulenza legale ed assicurativa, che sono partecipate dalla CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA laddove non esistano già Associazioni FALCRI.

L'Associazione è apartitica. Tale requisito viene garantito attraverso particolari garanzie contemplate nel presente Statuto.

Ha durata illimitata e sede in La Spezia, via Cadorna 14.

ART. 2

L'Associazione sindacale Falcri CARISPE ED AZIENDE PARTECIPATE è socia della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – FALCRI – e, pertanto, ne accetta lo Statuto, impegnandosi al rispetto delle norme in esso contenute nonchè al rispetto dei deliberati dei vari Organismi nazionali.

L'Associazione si ispira al pieno rispetto ed osservanza del metodo democratico, nella completa indipendenza da ogni raggruppamento a carattere partitico.

L'Associazione tende a realizzare l'unità sindacale della categoria dei lavoratori del settore e, a tal fine, può promuovere e partecipare ad iniziative tendenti all'unificazione di tutti i lavoratori.

L'Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle previste nel successivo art. 3 salvo quelle direttamente connesse.

L'Associazione, specificatamente, è vincolata al non perseguimento di scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa. E' assoggettata al divieto di distribuzione – anche in forma indiretta – di utile o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale, di patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa.

ART. 3

L'Associazione si propone:

- a) la difesa e la tutela sindacale di tutti i lavoratori, lo studio, la promozione e la stipula di contratti di lavoro, di regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo e convenzione aziendale;
- b) di controllare e tutelare la corretta applicazione delle norme contenute nei contratti, nei regolamenti, negli accordi e nelle convenzioni aziendali e nazionali, nel Contratto Nazionale, nello Statuto dei lavoratori e in ogni altra Legge dello Stato;
- c) l'assistenza dei soci nelle controversie di lavoro;
- d) il rafforzamento della solidarietà sociale e professionale anche attraverso attività assistenziali, mutualistiche, cooperativistiche e con iniziative culturali e ricreative, nonché con attività di erogazione di servizi e consulenza legale e assicurativa;
- e) la tutela e la difesa degli interessi dei lavoratori rappresentandoli presso le Aziende, le Autorità governative, gli organi economici, sindacali e giuridici, gli enti pubblici, gli enti previdenziali ed assistenziali;
- f) la promozione di iniziative atte ad elevare professionalmente i lavoratori affinché raggiungano quella qualificata identità categoriale e quella posizione giuridica che li possano rendere sempre più partecipi alla vita lavorativa;
- g) la promozione e la costituzione nelle unità produttive delle rappresentanze sindacali ed aziendali e di ogni altra struttura a carattere sindacale presso le Aziende di Credito Finanziarie di cui al precedente art. 1;
- h) di promuovere, partecipare e sostenere sia direttamente che indirettamente attività di tipo culturale, ricreativo ed economico, società o imprese utili al raggiungimento dei propri scopi sociali.

TITOLO II

DEGLI ISCRITTI

ART. 4

Possono iscriversi all'Associazione tutti i lavoratori in servizio o in quiescenza dell'Azienda CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA e di società ed Aziende di cui al precedente articolo 1 mediante domanda scritta che potrà essere accolta o respinta dalla Segreteria Aziendale senza obbligo di motivazione.

ART. 5

Gli iscritti sono tenuti:

- a) ad osservare le disposizioni del presente Statuto uniformandosi ai deliberati degli organi esecutivi;
- b) a coadiuvare gli organi nell'attuazione degli scopi statutari;
- c) a non compiere attività contrarie o lesive degli interessi dell'Associazione e della Federazione;
- d) a concorrere, attraverso il pagamento delle quote associative e previo rilascio di apposita delega per l'esazione, al sostentamento ed alla attività dell'Associazione.

I soci hanno parità di diritti e di doveri e si impegnano a non svolgere attività di partito in seno all'Associazione, né di utilizzare l'appartenenza all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali. L'inosservanza di questi principi sarà sanzionata con l'espulsione.

ART. 6

La qualità di iscritto si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;

c) per perdita del requisito di appartenenza di cui al precedente articolo 4.

L'espulsione, decisa dalla Segreteria Aziendale e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata, comporta immediata reciproca risoluzione di ogni rapporto associativo e di assistenza, anche in pendenza di causa, e non dà diritto a risarcimento di sorta.

L'espulso potrà ricorrere al *Comitato Direttivo Aziendale* entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

ART. 7

A carico degli iscritti potrà essere assunta anche la sanzione della censura.

La censura, decisa dalla Segreteria Aziendale e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è applicabile nei casi di lieve inadempienze agli obblighi statutari ed alle delibere degli Organi sociali.

Avverso il provvedimento, l'iscritto potrà ricorrere al *Comitato Direttivo* entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

La reiterazione, per più di tre volte, dei comportamenti che hanno dato origine al provvedimento determina automaticamente l'espulsione del socio a norma del precedente art. 6

TITOLO III

MEZZI E PATRIMONIO

ART. 8

L'Associazione trae i mezzi per l'esercizio della propria attività dal patrimonio iniziale, dai contributi associativi, dalle attività previste all'art. 3 lett d) e da eventuali donazioni che, comunque, non condizionino il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 9

Il patrimonio sociale è costituito dagli avanzi annuali di gestione nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a norma di legge.

ART. 10

I fondi e il monte ore per i permessi sindacali retribuiti sono amministrati dalla Segreteria Aziendale.

I prelevamenti sul conto corrente intestato all'Associazione avverranno con la firma congiunta di due componenti della Segreteria Aziendale.

La Segreteria Aziendale dovrà redigere il rendiconto economico e finanziario annuale complessivo dell'Associazione. Il rendiconto economico e finanziario, deve pervenire al Comitato Direttivo Aziendale che deve riunirsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello oggetto del rendiconto per l'apposita delibera di approvazione.

ART.11

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 12

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale degli Iscritti
- b) Comitato Direttivo Aziendale
- c) Segreteria Aziendale
- d) Segretario Aziendale Responsabile

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

ART. 13

L'Assemblea Generale degli Iscritti è l'organo supremo dell'Associazione ed ha i massimi poteri deliberanti. Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea Generale degli Iscritti si tiene in via ordinaria ogni anno e con poteri congressuali ogni 4 anni, ed è convocato a cura della Segreteria Aziendale.

In via straordinaria potrà essere convocato ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Comitato Direttivo Aziendale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 degli iscritti. In quest'ultimo caso, la Segreteria Aziendale dovrà provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria - dovrà sempre contenere la specifica degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere fatto almeno 15 giorni prima dell'assemblea, mediante lettera circolare.

All'Assemblea Generale degli Iscritti partecipano tutti gli iscritti.

ART. 14

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) eleggere ogni quattro anni, quando è riunita con poteri congressuali, i membri del Comitato Direttivo Aziendale, e provvedere ogni anno ad eventuali sostituzioni di membri dimissionari o aggiunte, entro i limiti massimi previsti dal successivo art 16
- c) apportare modifiche al presente Statuto;
- d) assumere ogni altra decisione comunque concernente l'Associazione e la sua attività;

ART. 15

L'Assemblea degli Iscritti è validamente costituita, in prima convocazione, con della metà più uno degli iscritti all'Associazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell'assemblea degli Iscritti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni di cui alla lettera c) dell'art. 14 e per quella prevista dall'art. 32 è necessario, rispettivamente, il voto favorevole di almeno 2/3 o 4/5 dei votanti.

All'inizio dell'Assemblea si procede alla elezione del Presidente e della Commissione Verifica Poteri, composta da tre membri, cui saranno affidati i compiti previsti per la verifica del numero e della legittimità degli iscritti presenti, del numero legale per la regolare costituzione

dell'Assemblea e, di volta in volta, per la regolarità delle votazioni. Questa stessa commissione svolgerà anche i compiti di commissione elettorale nonché di segreteria redigente le apposite verbalizzazioni per i deliberati.

Alla chiusura dell'Assemblea degli Iscritti con poteri congressuali, si riunisce il Comitato Direttivo Aziendale che provvede ad eleggere la Segreteria Aziendale, il Segretario Aziendale Responsabile.

COMITATO DIRETTIVO AZIENDALE

ART. 16

Il Comitato Direttivo Aziendale, eletto dall'Assemblea degli Iscritti in base ai criteri di elezione deliberati di volta in volta dall'Assemblea stessa e comunque in modo da rappresentare l'intero territorio su cui insiste l'Associazione in proporzione al numero degli iscritti, è composto da almeno 8 membri e dura in carica fino all'elezione del nuovo Comitato Direttivo Aziendale.

ART. 17

Compiti del Comitato Direttivo Aziendale sono:

- a) l'attuazione dei deliberati del Congresso;
- b) promuovere iniziative di interesse generale per gli iscritti;
- c) eleggere e verificare l'opera della Segreteria Aziendale;
- d) nominare, in seno alla Segreteria Aziendale, il Segretario Aziendale Responsabile;
- e) esaminare i problemi sindacali della categoria nella loro evoluzione, determinandone gli indirizzi;
- f) ratificare i progetti di contratto collettivo di lavoro predisposti dalla Segreteria Aziendale;
- g) ratificare lo stato di agitazione e lo sciopero aziendale della categoria proposto dalla Segreteria Aziendale;
- h) istituire i Coordinamenti dei Pensionati e del Personale Direttivo, nonché tutti quelli che ritiene opportuni e necessari, nominandone i relativi responsabili; tali Coordinamenti elaborano le proposte sulle materie di propria competenza da sottoporre alla Segreteria Aziendale;
- i) determinare, per quanto non fissato o stabilito dai competenti organismi nazionali FALCRI, la misura dei contributi sociali a carico degli iscritti;
- j) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- k) determinare l'importo dei rimborsi spese;
- l) (deliberare in merito ai ricorsi degli iscritti di cui agli artt. 6 e 7 del presente statuto –**
- m) deliberare le modifiche al presente Statuto nei casi previsti dall'art. 33.

ART. 18

Il Comitato Direttivo Aziendale si riunisce, ordinariamente, tre volte all'anno e, straordinariamente, quando la Segreteria Aziendale lo riterrà necessario. Le riunioni del Comitato Direttivo Aziendale sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere quando raccolgono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Segretario Responsabile vale doppio.

La convocazione del Comitato Direttivo Aziendale avverrà a cura della Segreteria Aziendale almeno dieci giorni prima della data della riunione a mezzo lettera circolare. Nei casi urgenti si può ricorrere al mezzo telegrafico o al fax con preavviso di tre giorni. Nella convocazione sarà indicato l'Ordine del Giorno.

Sarà considerato decaduto dalla carica il membro del CDA che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive.

Il Comitato Direttivo Aziendale può essere convocato in via straordinaria anche quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 dei componenti. In quest'ultimo caso, la Segreteria Aziendale dovrà provvedere alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta e il Comitato dovrà riunirsi entro quindici giorni.

SEGRETERIA AZIENDALE

ART. 19

La Segreteria Aziendale è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composta da almeno 4 membri eletti all'interno del Comitato Direttivo Aziendale.

ART. 20

Compiti della Segreteria Aziendale sono:

- a) individuare e promuovere assetti organizzativi interni atti a migliorare la funzionalità dell'Associazione per il conseguimento degli obiettivi statuari;
- b) formulare progetti di contratti collettivi, piattaforme, ipotesi di accordo e proposte intese a migliorare le condizioni economiche e sociali degli iscritti sottoponendoli alla ratifica successiva del Comitato Direttivo;
- c) discutere, trattare e stipulare – nel caso ne fosse investita – i contratti di lavoro e qualsiasi altro accordo di carattere sindacale;
- d) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso le commissioni ed altri eventuali istituti nei quali ricorrono gli interessi della categoria con particolare riferimento alle trattative con le rappresentanze delle autorità governative, degli organi economici, sindacali e giuridici degli enti pubblici o degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché i rappresentanti e/o i responsabili per l'espletamento e lo sviluppo delle attività previste dall'art. 3;
- e) curare il raggiungimento degli scopi statuari, assumendo tutte le necessarie ed opportune iniziative;
- f) decidere, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo Aziendale, proclamare e guidare lo stato di agitazione e lo sciopero aziendale della categoria;
- g) gestire i fondi e le attività associative determinando gli impieghi, la destinazione, la conservazione, gli accantonamenti e le riserve;
- h) gestire il monte ore per i permessi sindacali retribuiti;
- i) curare, nominando eventualmente un Comitato di redazione, le pubblicazioni edite dalla Associazione;
- j) decidere sulla censura e sull'espulsione dei soci;
- k) stabilire le modalità di elezione dei delegati per il Congresso Aziendale (in caso di Assemblea Generale degli Iscritti, ovviamente questa norma non serve);
- l) attuare le deliberazioni del Congresso (o dell'Assemblea degli Iscritti) e del Comitato Direttivo Aziendale in ordine al conseguimento degli scopi associativi;
- m) sottoporre agli Organismi competenti le proposte elaborate dai Coordinamenti;
- n) svolgere ogni altra attività utile o funzionale alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione non specificatamente demandata ad altri organismi dal presente Statuto.

ART. 21

La Segreteria Aziendale si riunisce ogni qualvolta il Segretario Aziendale Responsabile la convochi di propria iniziativa o comunque su richiesta di almeno 2 dei suoi membri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le eventuali deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti; le date delle riunioni saranno comunicate due giorni prima salvo casi urgenti.

SEGRETARIO AZIENDALE RESPONSABILE

ART. 22

Il Comitato Direttivo Aziendale elegge, tra i componenti la Segreteria Aziendale, il Segretario Aziendale Responsabile e un Vice Segretario Aziendale Responsabile.

ART. 23

Compiti del Segretario Aziendale Responsabile sono:

- a) promuovere, coordinare e indirizzare i lavori della Segreteria Aziendale e garantirne l'operato;
- b) dirigere, salvo sua espressa delega, tutte le delegazioni sindacali;
- c) convocare la Segreteria.

ART. 24

Il Segretario Aziendale Responsabile ha la rappresentanza del Sindacato verso gli iscritti, nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di impedimento o assenza il Segretario Aziendale Responsabile è sostituito dal Vice Segretario Aziendale Responsabile o in assenza, da un altro Segretario indicato dallo stesso Segretario Responsabile o, in mancanza di tale indicazione, dal Comitato Direttivo Aziendale

DECADENZA CARICHE E COMPENSI

ART. 26

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza di cariche o di incarichi ricevuti, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Aziendale.

ART. 27

Per tutte le cariche previste dal presente Statuto è prevista la rieleggibilità.

TITOLO V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

L'Associazione potrà essere sciolta dall'assemblea Generale degli Iscritti riunito con le modalità previste dall'art. 15 per la prima convocazione e con il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti. In caso di scioglimento dell'Associazione, indipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto alla Federazione Nazionale o ad Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Nel caso di necessità di adeguamento a norme obbligatorie di legge e/o ad eventuali modifiche apportate allo Statuto della Federazione FALCRI, il Comitato Direttivo, nelle more, può deliberare le modifiche che si rendano necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di Assemblea Generale degli Iscritti.

ART. 30

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme dello Statuto della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – FALCRI – e del Codice Civile.

ART. 31

Il presente statuto, ai sensi dell'art. 14 lettera c) è stato regolarmente approvato dall'Assemblea Generale degli Iscritti nell'assise del 28 aprile 2010 e sostituisce ogni statuto precedente.

Il presidente dell'assemblea costituente



Il segretario dell'assemblea costituente

